



UNIONE ITALIANA VINI
CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA VITE E DEL VINO

Roma 19 settembre 2014

Problemi accesso ai mercati internazionali

Stati Uniti

Tariffa doganale	Export del vino italiano negli ultimi tre anni (migliaia di euro)		
Imbottigliato: €	2011	2012	2013
0.154/litro	827.007	1.006 025	1.077.733
Sfuso:€			
0.121/litro			

1. Barriere Tariffarie

Le barriere tariffarie non costituiscono la maggiore criticità per l'accesso dei vini italiani al mercato americano (si veda tabella in basso).

Dazi sui vini italiani	Dazio Unitario	Dazi totali pagati (2012)
Totale vino	1.5%	16.4 milioni €
Spumante	3.2%	4.1 milioni €
In bottiglia	1.2%	11.2 milioni €
Sfuso	6.5%	1.0 milioni €

Tuttavia, l'esistenza di tariffe residuali tra UE e USA, comporta vincoli di tipo burocratico/amministrativo e costi aggiuntivi per i nostri operatori.

E', pertanto, importante che il futuro accordo di libero scambio, in corso di negoziazione tra UE e USA, conduca a un ulteriore abbassamento delle barriere tariffarie alle esportazioni italiane di vino negli Stati Uniti.

2. Protezione delle indicazioni geografiche.



UNIONE ITALIANA VINI
CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA VITE E DEL VINO

L'accordo bilaterale sul commercio di vino, firmato tra UE e USA nel 2005, aveva previsto una ripresa dei negoziati entro 90 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo stesso.

Tale seconda fase del negoziato avrebbe dovuto riguardare quelle indicazioni geografiche UE ancora non protette nel mercato americano, poiché i loro "nomi" sono considerati semi-generici. Tra tali denominazioni europee, vi sono le indicazioni geografiche italiane "Chianti" e "Marsala".

Tuttavia, le negoziazioni intraprese nel corso degli anni passati, non hanno condotto a un risultato soddisfacente per gli interessi europei. E' opportuno, pertanto, che si arrivi ad un accordo volto a proteggere le denominazioni ritenute, al momento, generiche, al fine di prevenire l'usurpazione dei loro nomi.

3. Semplificazioni amministrative.

a) Procedura di approvazione delle etichette.

Numerose aziende hanno segnalato come alcune norme americane in materia di etichettatura e di procedure amministrative moltiplichino le difficoltà, per i nostri prodotti, a essere commercializzati negli Stati Uniti.

In particolare, la procedura, utilizzata dalle autorità americane, per l'approvazione delle etichette dei vini europei (tramite il procedimento volto all'ottenimento del certificato di approvazione dell'etichetta, denominato "COLA"), risulta complessa e lenta.

L'incertezza nei tempi di approvazione delle etichette e la disparità di trattamento tra uno Stato dell'Unione e l'altro creano, di fatto, una barriera al commercio. E' opportuno, pertanto, che tale procedura sia semplificata.

Di seguito, talune richieste di semplificazione.

- *Semplificazione per i vini imbottigliati in confezioni superiori a 750 ml ("Magnum").*

Le aziende auspicerebbero un'immediata semplificazione per l'approvazione delle loro etichette, da parte del T.T.B., (l'organo del dipartimento del tesoro USA competente in materia di alcoli e tabacco) per quelle etichette che hanno già ottenuto il certificato di approvazione, ma che, tuttavia, differiscono per la quantità del vino contenuto nella bottiglia (es. 3 l, invece di 750 ml).

- *Vini a titolo alcolometrico effettivo superiore a 14%.*



UNIONE ITALIANA VINI
CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA VITE E DEL VINO

Sarebbe, altresì, importante ottenere, un allineamento della normativa USA, all'art. 54 del Regolamento (CE) n. 607/2009, che stabilisce un *range* di tolleranza pari a 0.5% vol. d'alcol, tra il titolo alcolometrico indicato in bottiglia e quello effettivamente riscontrato a seguito di un'analisi.

Accade spesso, infatti, che, a seguito di analisi effettuate sullo stesso campione di vino in due momenti diversi (prima dell'esportazione e una volta che il prodotto è stato inviato nel Paese di destinazione), il titolo alcolometrico del prodotto vari di 0.1/0.2 vol. d'alcol.

Ne sorgerebbe un problema di tipo fiscale, in quanto, negli Stati Uniti, i vini aventi titolo alcolometrico superiore a 14% sono soggetti a un'accisa superiore a quella applicata per i vini con titolo alcolometrico uguale 14%.

- *Vini a titolo alcolometrico effettivo inferiore a 7%.*

Un altro aspetto che si ritiene debba essere definito riguarda la categorizzazione di alcuni vini a DOP (es. Moscato d'Asti DOCG e Brachetto d'Acqui DOCG) che dal punto di vista della normativa europea vengono considerati vini a tutti gli effetti, ma che per la normativa Usa sono considerati categoria diversa a causa della loro gradazione inferiore a 7%.

Ne deriva una differente modalità di etichettatura (tabella *nutritional fact* per vini al di sotto dei 7% Alc. Vol.) con interpretazioni diverse a seconda degli interlocutori commerciali Usa ed evidentemente in base alle autorità statali nei confronti dei quali essi si trovano a doversi misurare, ovvero:

- Da approvarsi al FDA e quindi tabella "nutrizionale fact" da produrre in etichettatura.
- Da non approvarsi in quanto il FDA non può approvare i vini e neppure dal TTB in quanto essendo inferiore a 7% vol. non è considerato vino.
- Da approvarsi al TTB e quindi con gradazioni riportate forzatamente al limite dei 7%.

Riteniamo che, su questo aspetto, un'uniformità di interpretazione potrebbe essere solo benvenuta.

b) Certificazione delle imprese e dei prodotti.

La certificazione delle imprese e dei loro prodotti è un aspetto molto complesso per gli esportatori italiani, in particolar modo quando la "figura" dell'esportatore non corrisponde con quella del produttore. Inoltre, le ispezioni condotte dalle Autorità americane (*Food and Drug Administration*) sulle imprese europee, non sono sempre coerenti con le norme UE.



UNIONE ITALIANA VINI
CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA VITE E DEL VINO

Tali procedure sono divenute sempre più gravose nel corso degli ultimi anni, a causa dei nuovi requisiti imposti dalle Autorità americane in tema di terrorismo, sicurezza alimentare e controlli doganali.

Sarebbe, pertanto, fondamentale attenuare gli effetti invasivi e gravosi delle procedure in essere negli Stati Uniti, mediante un mutuo riconoscimento delle norme esistenti nei due Paesi.

4. Prodotti biologici.

Allo stato attuale, esistono sensibili differenze tra la legislazione europea e statunitense in tema di vini biologici. Di seguito, alcuni esempi di tali discrepanze:

a) Categorie

La legislazione americana autorizza l'utilizzo del termine "biologico" sulle etichette dei vini, anche sulle etichette dei "vini prodotti da uve biologiche", al contrario di quanto prevede la legislazione UE.

Secondo la normativa specifica esistente negli Stati Uniti, sulle etichette possono figurare le seguenti diciture:

- *"100% biologico"*: impiego di soli ingredienti biologici, senza l'utilizzo di solfiti di origine chimica;
- *"Biologico"*: almeno 95% di ingredienti biologici, senza l'utilizzo di solfiti di origine chimica;
- *"Prodotto a partire da uve biologiche"*: almeno 75% di ingredienti biologici, con la possibilità di aggiunta di solfiti di origine chimica;
- *Prodotto a partire da uve biologiche e da uve-non biologiche.*

b) Solfiti

La legislazione americana sui vini biologici è più restrittiva rispetto alla legislazione UE in materia di anidride solforosa, in quanto:

- Nelle categorie "100% biologico" e "biologico" non possono essere utilizzati solfiti di origine chimica;

Al contrario, nell'UE, essi sono autorizzati (Reg. 203/2012), come segue:

- Fino a 100 mg/l per i vini rossi aventi un residuo zuccherino inferiore a 2 g/l;
- Fino a 150 mg/l per i vini bianchi e rosé aventi un residuo zuccherino inferiore a 2 g/l;
- Per gli altri vini, il tenore massimo di anidride solforosa è ridotto di 30 mg/l.



UNIONE ITALIANA VINI
CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA VITE E DEL VINO

Alla luce delle disparità sopra evidenziate, è strategico che i negoziati conducano ad una convergenza delle normative esistenti nei due Paesi, al fine di facilitare il commercio di queste tipologie di prodotto.

5. Misure discriminatorie

a) Vendita diretta (spedizione e commercializzazione diretta dei prodotti).

La commercializzazione dei vini e degli alcolici nel mercato USA si fonda su un sistema che prevede tre figure di riferimento, il produttore o importatore, il grossista e il dettagliante.

Da qualche tempo, a seguito dell'aumento del commercio *on-line* di vino, alcuni Stati dell'Unione autorizzano i dettaglianti ad acquistare i vini direttamente dal produttore, negando, tuttavia, tale possibilità per i vini importati che sono distribuiti secondo il sistema tradizionale (importatore/grossista/dettagliante).

Sarebbe opportuno, pertanto, che i produttori europei siano trattati alla stregua di quelli americani e, quindi, autorizzati a consegnare direttamente i loro prodotti al consumatore o al dettagliante.

Lo sviluppo dell'*e-commerce*, infatti, ha moltiplicato l'interesse degli esportatori italiani per questa tipologia di commercializzazione dei vini.

b) Esenzione dalle imposte per i piccoli produttori.

La legge fiscale federale americana prevede un regime fiscale specifico per i piccoli produttori di vino, denominato *Small Domestic Producer Credit*.

Tale regime esenta, parzialmente, dal pagamento delle imposte, i produttori americani di vini fermi, la cui produzione non superi i 250.000 galloni (circa 9.500 ettolitri) annui.

Il regime fiscale preferenziale rappresenta, indubbiamente, un vantaggio competitivo per questa tipologia di produttori, stimato per circa \$ 180.000 all'anno.

Una simile legislazione appare discriminatoria e in contrasto con l'articolo III del GATT¹, in particolare con il comma 2 e 4, in quanto:

- È applicato ai soli produttori e vini americani;
- Il regime consente che l'esenzione fiscale sia trasferita dal piccolo produttore all'acquirente che detenga il vino nel suo magazzino.

¹ National Treatment on Internal Taxation and Regulation.



UNIONE ITALIANA VINI
CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA VITE E DEL VINO

Un tale regime fiscale favorisce la produzione e commercializzazione dei vini nazionali, in quanto lo stesso trattamento preferenziale (per i piccoli produttori) non interessa le merci importate.

Riteniamo che tali misure non si possano applicare in maniera discriminatoria: l'esenzione per i piccoli produttori dovrebbe essere estesa agli importatori, con specifico riferimento ai volumi del prodotto importato e distribuito sul mercato americano.

6. Altre criticità evidenziate.

- Miscela di vini dell'Unione Europea.

Talune aziende associate hanno sollevato l'impossibilità di esportatore, nel mercato statunitense, vini generici con indicazione di provenienza "Vino della Comunità Europea", elaborati, cioè, a partire da un *mélange* di vini provenienti da più Paesi dell'UE.

Il prodotto non è accettato dalle autorità americane, in quanto l'indicazione di origine "Vino della Comunità Europea" non è riconosciuta dalla normativa US. La provenienza di un prodotto, infatti, secondo il *Code of Federal Regulation*, deve corrispondere necessariamente a un Paese. Da questo punto di vista, né la Comunità Europea, né l'Unione Europea sono identificate come tali.

Russia

Tariffa doganale	Export del vino italiano negli ultimi tre anni (migliaia di euro)		
Imbottigliato: 16,3% Sfuso: 15%	2011	2012	2013
	118.040	100.088	114.550

Di seguito, taluni elementi di riflessione sulle difficoltà legate all'accesso al mercato russo segnalateci dalle aziende associate.

1. Quadro normativo russo.

La legge federale russa SRL-218, entrata in applicazione il primo luglio 2012, stabilisce definizioni di vino che, nonostante gli emendamenti intervenuti poco prima della sua entrata in vigore, creano incertezze soprattutto per i vini a indicazione geografica arricchiti con mosti



UNIONE ITALIANA VINI
CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA VITE E DEL VINO

concentrati (MC) e con mosti concentrati rettificati (MCR).

La definizione di vino da tavola in Russia non differisce, sostanzialmente, dalla definizione di vino codificata a livello UE; tuttavia sussistono ancora delle incertezze per quello che concerne i vini a indicazione geografica.

2. *Regolamento tecnico sulla sicurezza delle bevande alcoliche dell'Unione doganale Russa.*

Il 21 dicembre 2012, la Federazione Russa ha notificato l'Organizzazione mondiale del Commercio su una propria bozza di Regolamento avente a oggetto la sicurezza delle bevande alcoliche.

Scopo di tale Regolamento è di stabilire nuovi parametri per le definizioni dei prodotti alcolici, standard tecnici, norme sull'etichettatura, definizione di nuove certificazioni e procedure di notifica per la circolazione delle bevande alcoliche all'interno del territorio russo.

Alcune criticità presenti nella bozza di regolamento:

- **Definizioni:** divieto dell'uso di "mosto concentrato" e di "mosto concentrato rettificato" per la produzione del vino a IG (problema già riscontrato nella legislazione russa SRL 128).

I vini arricchiti con MC e MCR sarebbero declassati a vini da tavola, con conseguenze negative dal punto di vista dell'immagine. Tale esclusione è priva di giustificazione, sia perché la distinzione tra vini a indicazione geografica e vini da tavola non può essere basata sull'uso di mosti concentrati, sia perché escludere l'uso di tali mosti non è in linea con le definizioni di vino (anche a IG/DO) dell'Unione europea. Questa misura colpisce in modo particolare i vini italiani, per i quali l'utilizzo del saccarosio non è consentito dalla normativa comunitaria e per i quali i mosti concentrati e i mostri concentrati rettificati rappresentano l'unico metodo di arricchimento possibile.

Diverge, altresì, rispetto alla legislazione UE, la definizione di vini spumanti. Secondo la bozza di Regolamento, i vini spumanti ad indicazione geografica possono avere un volume di alcol etilico non inferiore al 4,5% (nella legislazione UE è di 8,5%).

- **Procedura di notifica:** nonostante le autorità russe assicurino che tale procedura avrà carattere meramente amministrativo e non già autorizzativo, la bozza sembrerebbe indicare la notifica come *conditio sine qua non* per la circolazione dei prodotti all'interno del mercato russo;

- **Protezione delle indicazioni geografiche:** la bozza rimane piuttosto vaga su questo tema. Il progetto di Regolamento prevede l'imbottigliamento obbligatorio in zona, mentre tale



UNIONE ITALIANA VINI
CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA VITE E DEL VINO

pratica è prevista da solo alcuni disciplinari di produzione italiani.

La definizione di indicazione geografica sembrerebbe in linea con quanto previsto dal TRIPS. La bozza definisce le indicazioni geografiche come “indicazioni che identificano un bene prodotto originariamente nel territorio di uno Stato, o in una regione o località all’interno di quel territorio, dove qualità, reputazione o altre caratteristiche del prodotto sono essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica”.

- **Etichettatura:** la bozza introduce ulteriori requisiti per le etichettature dei vini:

- Obbligo di apporre sulle etichette un’ingombrante avvertenza sulle conseguenze dei prodotti per la salute;
- Per i vini varietali, la bozza impedisce la possibilità di indicare più di una tipologia di vitigno;
- Metodo di produzione: tale informazione non è obbligatoria secondo le norme UE;
- Data di imbottigliamento: tale informazione risulta superflua per alcune categorie di prodotti;
- Nella lista delle controindicazioni dovute al consumo dell’alcol, è indicata a 21 l’età minima per consumare i prodotti alcolici. Tuttavia tale riferimento non corrisponde all’età minima richiesta dalla legislazione dei Paesi dell’Unione Doganale, ai fini dell’acquisto dei prodotti alcolici. Un simile requisito risulterebbe pertanto ingiustificato.

3. New Custom Profile.

Da circa tre anni le autorità doganali russe, nel calcolare i propri dazi, non fanno più riferimento ai prezzi esposti nelle fatture degli esportatori, ma hanno introdotto un nuovo sistema di calcolo (denominato “*New Custom Profile*”) che fa riferimento, per i vini italiani, ad un prezzo minimo per il vino confezionato in cartone tipo tetrapak e per il vino confezionato in bottiglie.

Questi parametri sono molto lontani dagli effettivi prezzi medi di esportazione italiani 2013.

In conclusione, questo provvedimento ha costretto i nostri importatori a incrementare in molti casi del 25% il proprio listino praticato ai dettaglianti ed ai supermercati russi con un notevole impatto negativo sulle vendite.

Si segnala di seguito il valore minimo dei vini imputato dalla dogana russa in dollari/lt:

1. ITALIA:

TETRA PAK - 2.5 \$ per litro

BOTTIGLIE -3 \$ per litro

2. FRANCIA

TETRA PAK - 2.1 \$ per litro

Unione Italiana Vini- Confederazione Italiana Vite e Vino: 00161 Roma via G. B. De Rossi 15/A,
tel.:+39.06.44.23.58.18; fax: +39.06.44.23.30.25 confederazione@pec.uiv.it C.F. 97133460580; P.IVA: 12829451009



UNIONE ITALIANA VINI
CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA VITE E DEL VINO

BOTTIGLIE - 2.3 \$ per litro

3. SPAGNA

TETRA PAK - 1.3 \$ per litro

BOTTIGLIE - 1.55 \$ per litro

4. GERMANIA

TETRA PAK - 1.4 \$ per litro

BOTTIGLIE -1.7 \$ per litro

Come si può notare, c'è una forte penalizzazione dei vini italiani anche all'interno del contesto europeo.

4. *Altre criticità.*

- Su una problematica sembrano coinvolgere le preoccupazioni di numerose aziende associate, ossia la documentazione da fornire in fase di esportazione: oltre alla documentazione necessaria per consentire agli importatori la "registrazione" di un nuovo prodotto, gli operatori sottolineano anche la rigidità riguardante la documentazione stessa e l'attinenza ai listini (al cambio di annata di ogni vino, in teoria i nostri esportatori sono obbligati a fornire un nuovo listino vidimato che indichi la nuova annata - il problema è che i cambi di annate non avvengono simultaneamente).
- La classificazione dei vini a seconda dell'estratto zuccherino in Russia non corrisponde a quella italiana (a seguito, credo, delle recenti modifiche della legislazione russa) e quindi questo può creare grossi problemi nell'identificazione di un vino come semi-secco, piuttosto che secco.
- Problema legato alla data di scadenza di alcuni contrassegni di Stato, prevista per il 2015. Obbligo di sostituzione dei vecchi contrassegni entro il 2015 potrebbe generare problemi per quei prodotti confezionati con le vecchie fascette e destinati a rimanere sugli scaffali più a lungo (es. "riserve" di alcuni vini).



UNIONE ITALIANA VINI
CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA VITE E DEL VINO

Cina

Tariffa doganale	Export del vino italiano negli ultimi tre anni (migliaia di euro)		
	2011	2012	2013
Imbottigliato: 14% Sfuso: 20%	66 972	77.049	74.754

1. Barriere Tariffarie.

La presenza di dazi di importazione sui vini europei non applicati per altre origini quali Australia, Cile, ecc.;

2. Documentazione da allegare ai prodotti esportati.

Per ogni spedizione, gli esportatori di vino europei sono soggetti a puntuali richieste di una lista di documenti piuttosto copiosa, impegnativa e costosa.

Essa di norma comprende:

- * Commercial Invoice
- * Packing List
- * Certificate of Origin
- * Health Certificate & Sanitary Certificate
- * Certificate of Analysis
- * Certificate of Fumigation OR Non-wooden Declaration
- * Original Labels (Front and Back)
- * Bottling Certificate
- * Grape Certificate

Stesso discorso vale per i certificati di analisi che, oltre ai parametri standard (Alc., Zucch, SO2, etc) devono riportare:

- * Piombo
- * Ac. Sorbico
- * Metanolo



UNIONE ITALIANA VINI
CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA VITE E DEL VINO

Si auspica una semplificazione che vada nella direzione di poter snellire il carico burocratico in capo alle aziende, ad esempio prevedendo un “single document” da allegare ai prodotti esportati, contenente tutte le informazioni richieste dalle autorità doganali cinesi.

3. Barriere sanitarie e fitosanitarie.

Limiti di manganese, ferro e rame nei vini.

Il governo cinese ha recentemente adottato nuovi limiti per la presenza di manganese, ferro e rame nei vini. Tali limiti non sono presenti nella normativa UE, né sono stati mai fissati dall'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV).

I vini esportati verso la Cina dovranno avere un limite di manganese di 2 mg/l, di ferro di 8 mg/l e di rame di 1 mg/l.

Abbiamo appreso che, in tempi recenti, 14 vini australiani sono stati contestati al loro arrivo in Cina, dopo che le analisi condotte dalle autorità doganali cinesi avevano riscontrato un livello di manganese più elevato di quello fissato dal governo di Pechino. Alcuni di questi prodotti sono stati distrutti o reindirizzati in Australia. Stessa sorte è toccata ad alcune partite di vino proveniente dalla Spagna.

India

Tariffa doganale	Export del vino italiano negli ultimi tre anni (migliaia di euro)		
	2011	2012	2013
Imbottigliato/Sfuso 150%	1.799	1.544	1.794

1. Etichettatura ingredienti, blocchi di partite di vino

Da marzo u.s. in India esiste il rischio di blocchi di partite di vino e bevande alcoliche, a causa dell'incertezza giuridica riguardo alla normativa di questo Paese in materia di etichettatura.



UNIONE ITALIANA VINI
CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA VITE E DEL VINO

La normativa della Repubblica dell'India in materia di sicurezza dei prodotti alimentari (*Packaging and Labelling Requirement*), datata 2011, disciplina l'etichettatura della lista degli ingredienti e additivi, la cui indicazione in etichetta è obbligatoria per tutti i prodotti alimentari commercializzati in India, ad eccezione di quelli che godono dello status di "*single ingredient food*".

Per i prodotti vitivinicoli e gli alcolici, l'autorità indiana responsabile della sicurezza alimentare, la *Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)*, si era impegnata affinché tali prodotti potessero entrare nel mercato indiano anche in assenza di indicazione di tali menzioni sulle etichette. A tal proposito, la FSSAI non ha ancora precisato le modalità con le quali tali elementi dovrebbero apparire sui prodotti vitivinicoli (cioè, quali ingredienti, che compongono il vino, bisognerebbe specificare in etichetta).

Nonostante tale situazione di incompletezza legislativa, alcune partite di vino italiano sono state oggetto di blocco presso le dogane indiane (porto di Mumbai), a causa di inesattezze delle indicazioni in etichetta lamentate dagli importatori, con particolare riferimento alla specifica indicazione della lista degli ingredienti che, secondo quanto riferito dagli importatori, dovrebbe divenire obbligatoria nei prossimi mesi.

Se da un lato, grazie all'azione delle nostre autorità competenti, alcuni container di vini italiani sono stati rilasciati dall'altro, le merci di altri operatori restano tuttora bloccate. Fintanto che l'India non avrà definito una nuova normativa rispetto all'etichettatura delle bevande alcoliche, sussisterà il rischio, per i vini importati, di essere contestati dai *custom officer*, pertanto, di restare bloccati presso il porto di arrivo.